

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016**  
**388/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO**  
**NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI**  
**CONNESSIONE 104079607**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Disciplina.

## **FATTO**

1. Con nota del 7 gennaio 2016, la Ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo (prot. Autorità n. 356 dell'8/01/2016) nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), contestando il mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, emesso nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 104079607;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Disciplina;
3. con nota del 23 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5532), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 9 marzo 2016 (prot. Autorità n. 7821 del 15/03/2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 2 luglio 2016, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha espresso il parere tecnico di cui all'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

## **QUADRO NORMATIVO**

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
7. a questo punto, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
8. inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dal sopracitato articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

## **QUADRO FATTUALE**

9. In data 11 settembre 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica per la realizzazione di un impianto eolico, con potenza di immissione pari a 60 kW, da ubicarsi nel comune di Avigliano (PZ) in località "Spinamara";

10. in data 21 settembre 2015, il reclamante inviava al gestore la documentazione dallo stesso richiesta a integrazione della domanda di connessione presentata in data 11 settembre 2015;
11. in data 4 novembre 2015, il gestore emetteva quindi il preventivo di connessione alla rete elettrica recante codice di rintracciabilità 104079607;
12. in pari data, il reclamante presentava al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, un'istanza di modifica del preventivo di connessione, richiedendo una *“soluzione personalizzata con addebito di eventuali maggiori oneri”*. In particolare, il reclamante chiedeva al gestore:
  - a) di riferire la soluzione di connessione ad un punto esistente della rete, sulla linea elettrica “Moccaro”, nel punto di coordinate 40.735222, 15.745884;
  - b) di elaborare una soluzione congiunta con la pratica di connessione 78797363, intestata alla Ditta individuale Cucci Carlo;
13. in data 16 novembre 2015, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo di connessione non poteva essere accolta *“in quanto da analisi tecnica effettuata si rileva una situazione di saturazione della rete elettrica sul punto D4 da Lei indicato tale per cui il preventivo in Suo possesso rappresenta già la soluzione di connessione al minimo tecnico”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

14. Il reclamante contesta la comunicazione del 16 novembre 2015 con cui il gestore ha rifiutato la richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 4 novembre 2015;
15. in particolare, il reclamante rileva la disparità di trattamento rispetto alla gestione di un'altra pratica di connessione, intestata alla Ditta individuale Cucci Carlo;
16. più nel dettaglio, il reclamante rileva la contraddittorietà del comportamento tenuto dal gestore il quale, a fronte della richiesta di connessione alla rete di un impianto eolico, presentata dalla Ditta individuale Cucci Carlo l'1 ottobre 2015, ha emesso, in data 16 novembre 2015, un preventivo di connessione, recante codice di rintracciabilità 105634277, riferito ad un punto della linea esistente “Moccaro” e, sempre in data 16 novembre 2015, ha invece negato al reclamante, per saturazione della rete, la soluzione tecnica di connessione riferita al medesimo punto della citata linea “Moccaro”;
17. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
  - a) accolga la richiesta di modifica del preventivo presentata in data 4 novembre 2015;
  - b) eroghi l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

18. Il gestore afferma che, nel periodo – settembre 2015 – in cui ha valutato la richiesta di connessione presentata dal reclamante, la soluzione tecnica minima risultava essere quella contenuta nel preventivo emesso in data 4 novembre 2015; nella

- specie, la soluzione tecnica elaborata prevedeva la costruzione di una cabina di trasformazione connessa alla linea MT esistente “Marroccoli”;
19. il gestore afferma, inoltre, che, nel mese di novembre 2015, ovvero quando è stata verificata la richiesta di modifica del preventivo di connessione 104079607, la linea elettrica indicata dal reclamante (linea “Moccaro”) risultava satura; perciò il gestore conferma la correttezza del rifiuto di modifica del preventivo espresso in data 16 novembre 2015;
  20. il gestore fa, altresì, presente che, nel periodo – ottobre 2015 –, in cui ha elaborato la soluzione tecnica di connessione relativa alla pratica di connessione 105634277, la linea “Moccaro” risultava non satura e, quindi, in grado di accogliere la potenza in immissione oggetto della domanda di connessione presentata dalla Ditta individuale Cucci Carlo;
  21. il gestore rileva, poi, come il reclamante non abbia, nella domanda di connessione, chiesto che la connessione dell’impianto di produzione da fonte eolica avvenisse sulla linea “Moccaro” e sottolinea, infine, che, anche ove lo avesse fatto, la rete “Moccaro”, al momento della verifica della soluzione tecnica (21 settembre 2015), era satura e dunque non in grado di accogliere la potenza di immissione del predetto impianto.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

22. Nel mese di settembre 2015, il gestore ha valutato la richiesta di connessione del reclamante; in quel momento, come dichiarato dal gestore stesso, la soluzione di connessione al minimo tecnico, contenuta nel preventivo 104079607, consisteva nella costruzione di una cabina di trasformazione connessa alla linea MT esistente “Marroccoli”;
23. nel mese di ottobre 2015, il gestore ha verificato la richiesta di connessione presentata dalla Ditta individuale Carlo Cucci e ha elaborato una soluzione minima tecnica, contenuta nel preventivo 105634277, che prevedeva la connessione dell’impianto sulla linea MT “Moccaro”; a ottobre 2015, tale linea non risultava ancora satura e poteva, quindi, accogliere la potenza di immissione dell’impianto oggetto della domanda di connessione presentata dalla ditta individuale Cucci Carlo;
24. tuttavia, in seguito, ossia nel mese di novembre 2015, quando il gestore ha valutato la richiesta del reclamante di modifica del preventivo di connessione 104079607, la linea MT “Moccaro” aveva raggiunto la condizione di saturazione;
25. Dal quadro appena descritto non emerge alcuna contraddittorietà nel comportamento tenuto dal gestore, il quale ha valutato le pratiche di connessione secondo un ordine cronologico del tutto coerente con le date di presentazione delle istanze di connessione avanzate, dal reclamante, l’11 settembre 2015, e, dalla Ditta individuale Cucci Carlo, l’1 ottobre 2015, nonché della richiesta di modifica del preventivo di connessione inviata, dal reclamante, in data 4 novembre 2015; pertanto non sussiste neppure il diritto del reclamante ad ottenere l’indennizzo automatico di cui all’articolo 14, comma 1, del TICA

## **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 104079607;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Disciplina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE